



**Tribunale Ordinario di Rimini**

**Sezione Civile**

**Ufficio Procedure Concorsuali**

Il Tribunale di Rimini in composizione collegiale, in persona dei magistrati:

<b>dott.ssa Maria Carla Corvetta</b>	<b>Presidente</b>
<b>dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti</b>	<b>Giudice</b>
<b>dott. Filippo Meneghella</b>	<b>Giudice Relatore</b>

letta la domanda di liquidazione controllata ex artt. 268 e 66 CCII depositata da VINCENZA GIANGREGORIO (GNGVCN77M46A662N) e MICHELE CARBONARA (CRBMHL76A23Z614P) in data 25.2.2026;  
rilevato che:

- la **documentazione prodotta** è completa: risultano allegati i documenti di cui all'art. 39 CCII (come rilevanti nel caso di specie in considerazione dei soggetti qui ricorrenti), nonché la relazione particolareggiata depositata dal professionista incaricato dall'Organismo di Composizione della Crisi, avv. Astorre Mancini contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 269 CCII;

- il professionista nominato ha formulato giudizio positivo sulla **completezza e sull'attendibilità** della documentazione;

preso atto che i debitori:

- sono persone fisiche in stato di sovraindebitamento ricorrono quindi le condizioni di cui all'**art. 2 co. 1 lett.**

**c) CCII;**

- risiedono in entrambi in Saludecio (RN), sussiste quindi la competenza del Tribunale di Rimini in base all'**art. 27, co. 2, CCII;**

- sono coniugati (doc. 1 - ricorso) coniugi conviventi, con patrimonio e debiti in larga parte comuni, circostanza che giustifica la richiesta di accesso alla procedura familiare di cui all'art. 66 co. 1 CCII e che consente il ricorso alla procedura con unica domanda di accesso;

- non hanno depositato **altre domande di accesso** alle procedure di cui al titolo IV;

- il nucleo familiare è composto dai due ricorrenti e da due figlie conviventi, con la seguente situazione lavorativa dei componenti:

- o Vincenza Giangregorio: lavoratrice dipendente (Coop), unico reddito stabile del nucleo;

- o Michele Carbonara: attualmente privo di occupazione stabile;

- o Maria Francesca Carbonara (figlia): lavoro stagionale nel settore alberghiero;
  - o Rossana Carbonara (figlia): disoccupata anche a causa delle condizioni di salute.
- si trovano entrambi in stato di **sovraindebitamento** cronico e di origine plurifattoriale (art. 268 co. 1 CCII).

Per come emerge dalla relazione particolareggiata depositata dall'OCC, l'esposizione debitoria di Vincenza Giangregorio è quantificata in circa € 230.000, mentre quella di Michele Carbonara ammonta a circa € 250.000, con un indebitamento complessivo del nucleo familiare pari a circa € 480.000.

Quanto alla composizione del passivo, la relazione OCC evidenzia come la posizione debitoria sia riconducibile prevalentemente a finanziamenti bancari e finanziamenti al consumo erogati da intermediari finanziari, oltre che al mutuo fondiario contratto per l'acquisto dell'abitazione familiare.

Quest'ultima posizione rappresenta l'unica componente assistita da garanzia reale ipotecaria ed è all'origine della procedura esecutiva immobiliare attualmente pendente sull'immobile dei ricorrenti.

La restante parte dell'indebitamento è costituita da crediti chirografari derivanti da prestiti personali, carte di credito e finanziamenti al consumo, nonché da alcune

esposizione di minore entità verso enti pubblici e concessionari della riscossione;

- l'analisi della composizione del passivo mostra che le obbligazioni sono state assunte **senza colpa grave né intento fraudolento.**

Dalla relazione particolareggiata dell'OCC emerge che la situazione di sovraindebitamento è riconducibile ad una serie di eventi negativi verificatisi negli ultimi anni che hanno inciso significativamente sull'equilibrio economico del nucleo familiare.

In particolare, nel 2019 alla figlia convivente Rossana è stata diagnosticata una lesione espansiva del cervelletto (sospetto tumore glioneuronale), che ha reso necessari frequenti controlli specialistici presso strutture sanitarie anche fuori regione, con conseguenti spese di viaggio e di assistenza.

A tali circostanze si è aggiunta la perdita dell'occupazione da parte del Carbonara, già impiegato come guardia notturna presso Coopservice, che successivamente ha svolto soltanto attività lavorative saltuarie, rimanendo allo stato privo di un reddito stabile.

Il progressivo deterioramento della situazione reddituale ha determinato l'impossibilità per i ricorrenti di far fronte al pagamento del mutuo contratto per l'acquisto

dell'abitazione familiare, con conseguente avvio di procedura esecutiva immobiliare.

La relazione segnala inoltre che la ricorrente Giangregorio nel 2022 è stata sottoposta ad intervento di mastectomia per carcinoma mammario, con riconoscimento di invalidità civile nella misura del 67%, nonché che nel gennaio 2026 ha riportato fratture al piede e al calcagno a seguito di una caduta.

Tali circostanze, unitamente alla generale precarietà della situazione lavorativa del nucleo familiare, risultano aver contribuito al progressivo aggravarsi della posizione debitoria;

- non possono essere oggetto della liquidazione controllata, per quanto rilevante nel caso di specie, i crediti impignorabili per legge ex art. 545 c.p.c. e gli stipendi nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia (art. 268, comma 4 lett. a) e lett. b) CCI). Siffatto importo, indicato dai debitori in complessivi **€ 24.000,00 annuali** e altresì condiviso dall'OCC, va ritenuto giustificato alla luce sia dei parametri statistici nazionali sia della situazione economica concreta dei debitori e del loro profilo di spesa, debitamente documentato;

osservato che i debitori hanno manifestato la volontà di porre a disposizione dei creditori, e quindi della procedura di liquidazione controllata, le seguenti risorse economiche:

- sblocco delle somme accantonate da Coop Alleanza 3.0., datore di lavoro della Giangregorio, pari a **€ 1.426,83** a valere sulle mensilità maturate dalla dipendente da settembre 2025 a gennaio 2026 (doc. 21-bis), oltre agli importi ulteriormente accantonati da febbraio 2026 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
- realizzo della vendita delle automobili di proprietà dei ricorrenti, pari a c.a. **12.000,00 € complessivi**;
- realizzo della vendita degli immobili di proprietà (appartamento sito in Saludecio, via Santa Maria del Monte n. 1375 e garage pertinenziale al piano seminterrato), pari a **93.000,00 € complessivi**;
- mentre allo stato non può considerarsi nell'attivo offerto le somme derivanti dal recupero delle somme già corrisposte dalla sig.ra Giangregorio al precedente advisor, pari a € 4.000,00, attesa l'aleatorietà e stante la mancata prospettazione da parte dell'OCC dei presupposti giuridici in base ai quali siffatto recupero si prospetterebbe come anche solo probabile;

preso atto quindi che al netto del compenso del liquidatore, pari a **1.500,00 €** in prededuzione, l'importo totale offerto ai creditori è pari a c.a. **€ 104.926,83 €**;

rilevato che le utilità offerte non sono meramente simboliche, in quanto costituite da somme liquide già accantonate, quote su un bene immobile (valutato c.a. 93.000,00 e per l'intero) e da beni mobili registrati di valore non irrilevante (per un totale, prudenziale, di c.a. 12.000,00 €), ossia poste immediatamente liquidabili, sicché risultano concretamente idonee a generare un'attività distributiva in favore dei creditori, assicurando un risultato economico, seppur modesto rispetto all'esposizione debitoria complessiva, ma reale e non meramente simbolico;

ritenuto pertanto integrato il presupposto dell'"utilità offerta ai creditori", idoneo a giustificare l'apertura della liquidazione controllata;

opinato altresì di condividere la mancata messa a disposizione del saldo attivo dei rispettivi conti correnti, attesa l'esiguità (Giangregorio conto Postepay per € 452,62; Carbonara c/c Cassa di Ravenna saldo zero e chiuso e Postepay per € 4,28);

osservato inoltre che, secondo quanto emerge dalla relazione dell'OCC, le spese di mantenimento del nucleo familiare, quantificate in circa € 24.000 annui, risultano allo stato sostenibili non solo mediante il reddito della debitrice Vincenza Giangregorio (pari a circa € 1.300 mensili per 14 mensilità), ma anche grazie al contributo reddituale della figlia convivente Maria Francesca Carbonara, la quale svolge attività lavorativa stagionale nel periodo compreso tra i mesi

di maggio e settembre, percependo un reddito di circa € 1.300 mensili;

opinato che il reddito della figlia convivente, in quanto percepito da soggetto non ricorrente nella presente procedura, non è suscettibile di apprensione da parte della procedura concorsuale, ma può essere considerato ai fini della valutazione della complessiva capacità del nucleo familiare di far fronte alle spese di mantenimento, quantificate in circa € 2.000 mensili (24.000 € annuali, precedentemente indicati). Ne consegue che le somme sopra indicate non vadano, allo stato, destinate alla soddisfazione dei creditori, soluzione che il Tribunale ritiene condivisibile fermo l'attuale livello delle entrate del nucleo familiare, restando tuttavia inteso che eventuali incrementi del reddito percepito dalla debitrice Giangregorio nel corso della procedura, tali da determinare il superamento della soglia complessiva di mantenimento sopra indicata, saranno acquisiti alla massa attiva della procedura e destinati alla soddisfazione dei creditori;

ritenuto pertanto opportuno disporre che l'intero reddito mensilmente percepito dalla debitrice Vincenza Giangregorio sia acquisito alla procedura, con onere per il liquidatore di corrispondere alla debitrice esclusivamente la somma destinata al mantenimento del nucleo familiare, determinata ai sensi dei paragrafi che precedono in € 1.300,00 mensili per 14 mensilità,

salva diversa determinazione del Tribunale o del Giudice Delegato nel corso della procedura;

ricordato che ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCII, dalla data di apertura della presente liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

visti gli artt. 66 e 270 CCII;

#### **DICHIARA**

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di VINCENZA GIANGREGORIO (GNGVCN77M46A662N) e MICHELE CARBONARA (CRBMHL76A23Z614P)

#### **NOMINA**

Giudice Delegato il dott. Filippo Meneghello;

#### **NOMINA**

liquidatore l'avv. Astorre Mancini, invitandolo a relazionare semestralmente sullo stato della procedura ex art. 275 co. 1 CCII;

#### **ORDINA**

ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;

#### **ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il

quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

**ORDINA**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**FISSA**

in euro **€ 2.000** mensili le somme necessarie al mantenimento del nucleo familiare dei debitori ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCI;

**DISPONE**

che la domanda sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a norma dell'art. 270, comma 4, CCI;

**DISPONE**

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Rimini.

Si comunichi.

Rimini, camera di consiglio del 12/03/2026

**Il giudice relatore**

**Dott. Filippo Meneghello**

**Il Presidente**

**Dott.ssa Maria Carla Corvetta**